



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 16 del 26/01/2021 – 11/02/2021 Udienza pubblica del 26/01/2021
Massima 1:	<p>Titolo Appalti – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Modalità di gara e metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia – Obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo – Disciplina del metodo di calcolo delle soglie di offerta anomala – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'). L'impugnato art. 4, comma 1, primo periodo, disponendo che nel territorio regionale «le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo», introduce, in capo alle stazioni appaltanti, un vero e proprio vincolo all'utilizzo del criterio del minor prezzo, ciò in difformità da quanto prevede il codice dei contratti pubblici, che affida, e non impone, alle singole stazioni appaltanti l'individuazione del criterio da utilizzare. Con l'entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), come convertito, per gli appalti di lavori, i due criteri (quello dell'offerta più vantaggiosa e quello del minor prezzo) sono alternativi senza vincoli, e la scelta è appunto rimessa alla stazione appaltante, fatti salvi casi specifici in cui è mantenuto il primato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I commi 1, secondo periodo e 2 del medesimo art. 4, delineano inoltre un meccanismo di individuazione della soglia, nonché di calcolo ed esclusione delle offerte anomale, diverso da quello previsto dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), determinando così la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13.



	<p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 97, commi 2, 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Appalti – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Atto di intervento <i>ad opponendum</i> di soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione – Inammissibilità dell'intervento.</p> <p>Testo È dichiarato inammissibile l'intervento di «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani» nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'). Con ordinanza n. 8 del 2021 della Consulta, la richiesta di accesso agli atti processuali è stata dichiarata inammissibile in quanto ritenuta tardiva poiché non presentata contestualmente all'atto di intervento, secondo la regola sancita dagli artt. 4 e 4-bis, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. Pertanto, la decisione sull'ammissibilità dell'intervento resta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui esso accede. Secondo costante orientamento della Corte Costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, sentenza n. 134 del 2020, sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019). Ciò vale <i>a fortiori</i> alla luce del nuovo art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di <i>amici curiae</i> (ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 4 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt.4, 4-bis, comma 1, e 4-ter, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 7 ottobre 2008.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

